



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

COORDINAMENTO AFFARI GENERALI
UFFICIO STATUTO, REGOLAMENTI ED ELEZIONI

IL RETTORE

- VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la Legge 30 novembre 1989, n. 398, recante "Norme in materia di borse di studio universitarie";
- VISTA la Legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art. 4, co. 3;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 18, co. 5, lett. f);
- VISTO il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- VISTO lo Statuto;
- VISTO il D.R. n. 1793 del 30 dicembre 2002 con il quale è stato emanato il Regolamento per il conferimento di borse di studio post-lauream;
- VISTA la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 22 maggio 2018;
- VISTA la conforme delibera del Consiglio di Amministrazione adottata nella seduta del 25 maggio 2018;

DECRETA

Art. 1 – E' emanato il "Regolamento generale di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca", il cui testo è allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante (Allegato A), che annulla e sostituisce il Regolamento per il conferimento di borse di studio *post lauream*, emanato con il D.R. n. 1793 del 30 dicembre 2002.

Art. 2 – Il Regolamento di cui all'art. 1 entra in vigore dal giorno 1° luglio 2018.

IL RETTORE

Prof. Gianmaria PALMIERI

Firmato digitalmente da: Gianmaria Palmieri
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE/92008370709
Data: 26/06/2018 09:33:10

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)



Regolamento generale di Ateneo per il conferimento delle borse di ricerca

Art. 1 - Finalità e destinatari

Il presente Regolamento disciplina l'attivazione e il conferimento di borse di ricerca, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 210/1998 e dell'art. 18, comma 5, lettera f), della legge n. 240/2010, come modificato dal Decreto-legge n. 5/2012 convertito dalla legge n. 35/2012, mediante specifiche convenzioni stipulate con soggetti pubblici e privati, senza oneri finanziari per l'Università.

Il presente Regolamento si applica, in quanto compatibile, alle borse di ricerca ricomprese in programmi di ricerca finanziati dall'Unione europea, nonché ai casi di borse *post lauream* comunque denominate; non si applica ai dottorati di ricerca nonché ai premi di ricerca e di studio.

Le borse di ricerca sono destinate a cittadini italiani o stranieri che siano in possesso:

- di laurea triennale,
- di laurea specialistica o magistrale,
- di laurea magistrale a ciclo unico,
- di laurea di cui all'ordinamento didattico precedente il D.M. 509/99 e ss.mm.ii.

I destinatari devono essere in possesso dei suddetti titoli, conseguiti in Italia o conseguiti all'estero in via equipollente.

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, o la frequenza del corso di dottorato o il possesso del titolo di specializzazione di area medica, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'assegnazione della borsa.

La partecipazione al procedimento di conferimento delle borse è preclusa ai soggetti che siano nelle condizioni di incompatibilità stabilite dal Codice etico dell'Ateneo e, in particolare, a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, o relazione di coniugio, con un professore o un ricercatore appartenente alla struttura che richiede l'attivazione della borsa, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo.

Art. 2 - Durata e importo delle borse

La durata delle borse non deve superare i due anni. La durata minima è variabile ed è determinata dal responsabile del progetto.

La durata della borsa può essere prorogata, su approvazione del Consiglio della struttura interessata.

Art. 3 - Attivazione

Le convenzioni stipulate tra l'Ateneo e il soggetto finanziatore devono contenere:

- il programma di ricerca che si intende realizzare;
- il contributo finanziario messo a disposizione dal soggetto finanziatore e le relative modalità di pagamento;
- la durata;
- l'indicazione della borsa di studio che si intende istituire;



- la struttura interessata e il responsabile scientifico;
- la disciplina relativa alla proprietà dei risultati.

L'attivazione delle borse di ricerca è proposta dal responsabile del progetto di ricerca ed è adottata dal Consiglio della struttura interessata, ovvero dal Consiglio di dipartimento, dal Consiglio del Centro e da ogni altra struttura prevista nello Statuto. L'adozione della borsa è soggetta ad approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, per la parte relativa alla disponibilità finanziaria.

La proposta di attivazione deve indicare:

- il riferimento alla convenzione già stipulata o in corso di approvazione, riferendosi, in questo caso, alla domanda avanzata dal responsabile del progetto;
- il programma di ricerca che si intende realizzare e il relativo responsabile scientifico;
- la durata, l'importo della borsa e le modalità del pagamento; le modalità sono orientate al principio del pagamento mensile o, in via eccezionale, nei soli casi previsti nell'art. 8, sono regolate dal pagamento posticipato;
- il titolo di studio richiesto e la relativa classe di laurea;
- eventuali requisiti o competenze specifiche richieste ai candidati;
- la disponibilità dei fondi per la copertura dell'intero costo della borsa.

Art. 4 - Bando di selezione

Il bando di selezione viene pubblicato per almeno 20 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sull'Albo di Ateneo.

Il bando di selezione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- il criterio della selezione, esclusivamente improntato al merito;
- la composizione della commissione giudicatrice;
- il titolo di studio richiesto, quale requisito di partecipazione alla selezione;
- il programma di ricerca cui si riferisce la borsa;
- la struttura scientifica presso cui sarà svolta l'attività del borsista;
- l'importo e la durata della borsa
- le modalità di erogazione della borsa, determinate ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 9;
- le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre, conformi alle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa;
- la data di scadenza per la presentazione delle domande;
- gli obblighi del borsista e le eventuali incompatibilità previste con il godimento della borsa;
- ogni altro elemento utile per la selezione.

Art. 5 - Commissione giudicatrice e prove di selezione

La Commissione giudicatrice è nominata con Decreto rettorale su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, sentito il Consiglio della struttura interessata. È composta da tre docenti di ruolo afferenti a settori scientifico disciplinari congruenti o affini con il tema di ricerca. In luogo di uno di essi, d'intesa con l'Ateneo, può comporre la Commissione un membro designato in rappresentanza del soggetto erogatore della borsa.



La selezione dei candidati si svolge mediante valutazione dei titoli presentati e mediante un colloquio volto ad accertare l'idoneità del candidato alla specifica attività oggetto del programma di ricerca.

La Commissione giudicatrice, verificati i requisiti di ammissione, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando ed il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio. A tal fine la Commissione dispone di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del colloquio.

La selezione avviene mediante la valutazione dei titoli presentati da ciascun candidato e del successivo colloquio.

Al termine dei lavori, la Commissione giudicatrice redige il verbale nel quale viene riportata la graduatoria di merito sulla base della somma dei punteggi attribuiti a ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Per la nomina dei vincitori, in caso di parità di punteggio, prevale il candidato con la minore età anagrafica.

Gli atti sono approvati con Decreto rettorale e pubblicati nel sito web di Ateneo e sull'Albo di Ateneo.

Art. 6 - Assegnazione della borsa

Ai concorrenti utilmente collocati in graduatoria viene data comunicazione scritta dell'assegnazione della borsa. Essi sono tenuti a sottoscrivere la lettera di assegnazione della borsa e ciò avrà valore di accettazione degli obblighi.

In nessun caso il conferimento della borsa configura un rapporto di lavoro con l'Ateneo.

Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali o a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali, nell'ambito delle carriere previste nell'ordinamento dell'Ateneo.

L'attività di ricerca ha inizio nel giorno determinato e comunicato dal responsabile scientifico ai competenti uffici.

Art. 7 - Obblighi dei borsisti

Il borsista è tenuto ad adempiere agli obblighi stabiliti dal bando e dalle altre norme che regolano il rapporto.

Il conferimento della borsa può essere incompatibile con rapporti di lavoro già stabiliti con l'Università degli studi del Molise. In tal caso, su pronuncia motivata degli organi competenti, il soggetto vincitore può essere invitato a scegliere tra il godimento della borsa e la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Art. 8 - Pagamento delle borse di ricerca

Il pagamento delle borse ai vincitori è disposto dalle strutture dipartimentali o dalle altre strutture scientifiche interessate. Il pagamento è effettuato in rate mensili, previa dichiarazione del responsabile scientifico attestante il regolare svolgimento delle attività del borsista. Il pagamento posticipato della borsa è possibile solo se previsto nella proposta di istituzione della borsa e nel bando e deve essere limitato a casi eccezionali e motivato da accertata indisponibilità finanziaria dell'Ateneo.



Art. 9 - Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico e didattico di cui il borsista entra in possesso durante lo svolgimento dell'attività di ricerca, devono essere considerati riservati e, pertanto, non ne è consentito un uso per scopi diversi da quelli per i quali la borsa è stata attribuita.

I diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possono a vario titolo partecipare, sono regolati dalle disposizioni contenute nell'atto negoziale di finanziamento della borsa, in osservanza delle disposizioni di legge e dei regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 10 - Decadenza della borsa

La decadenza dalla borsa di ricerca è prevista nei seguenti casi:

- mancata accettazione della borsa, fatte salve le ragioni di coloro che si siano trovati nell'impossibilità di farlo per motivi di salute o per cause di forza maggiore debitamente comprovate;
- grave inadempimento degli obblighi da parte del borsista;
- falsa dichiarazione del borsista od omissione delle comunicazioni relative alla incompatibilità.

La decadenza è dichiarata con decreto rettorale, su proposta del responsabile scientifico, approvata dal Consiglio della struttura interessata.



